

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere-relatore

dott. Roberto Rizzi — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 6/A/2025

nel giudizio d'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 6943R del registro di segreteria, promosso da Salvatore Cristaldi, Stefano Fisichella, Ignazio Gambino e Vincenzo Oliva, tutti rappresentati e difesi come in atti dagli avvocati Girolamo Monteleone e Francesco Miceli;

appellanti

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana;

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana.

appellati

per la riforma

sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 59/2024 del 24 gennaio – 5 febbraio 2024, notificata in data 22.02.2024.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 24 ottobre 2024, per l'appellante l'avv. Girolamo Monteleone e per il Pubblico ministero il V.P.G. dott.ssa Maria Luigia Licastro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Dichiarata in appello l'insussistenza della prescrizione della pretesa erariale affermata in primo grado, nel giudizio di rinvio ex art. 199 c.g.c., con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha riconosciuto la responsabilità amministrativa a titolo doloso dei signori Vincenzo OLIVA, Ignazio GAMBINO, Stefano FISICHELLA e Salvatore CRISTALDI, all'epoca dei fatti tutti componenti p.t. della Giunta provinciale di Catania.

Per il giudice di primo grado, infatti, gli odierni appellanti avevano adottato, senza i prescritti pareri, la deliberazione di G.P. n. 980/2000 con la quale, presi in considerazione le condizioni e i patti precisati nello schema di contratto alla medesima allegato, era stata autorizzata la stipula di un contratto di locazione particolarmente oneroso e svantaggioso per l'amministrazione.

Il rapporto negoziale era risultato irrazionalmente squilibrato in pregiudizio di un Ente pubblico, in quanto avente ad oggetto immobili mai utilizzati dall'ente in violazione del principio di economicità e delle regole minime di buon senso gestionale.

In particolare, si era trattato del contratto di locazione novennale con la società Metropolis, poi Ferservizi, relativo ai complessi immobiliari di sei stazioni impresenziate, situate nell'ambito della Provincia di Catania che, pur immessa nel possesso di tali stazioni, non aveva poi provveduto al pagamento dei relativi canoni di locazione.

Il contratto era stato risolto anticipatamente nel giugno del 2005 e la Ferservizi, dopo aver instaurato una procedura esecutiva per il recupero del credito relativo ai canoni locativi del periodo aprile 2001 – giugno 2005, in data 11 aprile 2008, aveva ottenuto dal Banco di Sicilia, tesoriere dell'Ente, il pagamento delle somme che rappresentano il danno erariale oggetto di condanna.

1.**1**. – Con l'impugnata sentenza, respinta l'eccezione di intempestiva riassunzione del giudizio di primo grado da parte del pm, a seguito della definizione di un giudizio per querela di falso concernente una firma apposta sulla Deliberazione di GP n. 980/2000 da un altro convenuto, poi non citato nel giudizio di rinvio (Musumeci), e rigettata l'eccezione di prescrizione, nel rilevare l'esistenza del contributo causale di soggetti non evocati in giudizio, in applicazione dell'art. 83, c. 2, c.g.c., la Sezione di primo grado ha condannato gli odierni appellanti in solido fra loro, al pagamento, in favore della Provincia di Catania ora Città metropolitana di Catania, della somma di euro 90.267,156 (novantamiladuecentosessantasette,156), pari al 40% del danno originariamente contestato, ammontante a euro 225.667,899, oltre accessori e spese di giustizia.

2.- Con appello notificato in data 18.04.2024 e depositato in pari data,

ha impugnato la sentenza in epigrafe con sei motivi d'appello.

Col primo motivo è stata contestata la mancata declaratoria d'estinzione del giudizio di primo grado per tardiva riassunzione rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio di falso; la violazione dell'art. 107 c.g.c. e dell'art. 2909 cod. civ., nonché l'erronea e contraddittoria motivazione in relazione all'ordinanza emessa in data 11.4.2018.

Col secondo motivo d'appello la difesa ha contestato, in ragione della natura del giudizio di rinvio ex art. 199 c.g.c., la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale fondata sulla scoperta *medio tempore* avvenuta da parte della difesa della nota del Banco di Sicilia del 11.4.2008, ritenendola non coperta dal giudicato implicito formatosi intorno alla sentenza di appello n. 6/A/2017, non potendo la stessa costituire, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, un motivo di revocazione della sentenza d'appello.

Col terzo motivo è stato eccepito il travisamento del fatto, l'errata valutazione dei documenti prodotti in giudizio e la violazione del principio del contraddittorio e dell'onere della prova.

Col quarto motivo è stata contestata l'errata interpretazione del sinallagma contrattuale, ed affermata la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto a fondamento dell'azione di responsabilità erariale.

Col quinto motivo è stata avversata la pronuncia di rigetto dell'eccezione di *compensatio lucri cum damno*.

Col sesto motivo, in subordine, la difesa ha chiesto la riforma del capo

che concerne la determinazione del *quantum debeatur*.

La difesa ha quindi concluso chiedendo:

- in via pregiudiziale di dichiarare l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione;

- in via preliminare di merito, di dichiarare prescritta l'azione di responsabilità erariale nei confronti degli odierni appellanti;

In ogni caso, e nel merito, di riformare integralmente la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando l'insussistenza della responsabilità erariale degli odierni appellanti, e/o l'insussistenza del danno erariale;

In subordine, ha chiesto di ridurre congruamente l'ammontare dell'eventuale danno da risarcire.

3.- Con atto del 13.06.2024 il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni sull'appello in epigrafe.

Confermata la correttezza delle statuizioni di primo grado circa la tempestiva prosecuzione del processo e l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, nel merito il pm ha puntualmente contestato la ricostruzione degli odierni appellanti e formulando le seguenti conclusioni: rigettare dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese del presente giudizio.

4.- Con memoria di replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale del 01.10.2024, la difesa degli odierni appellanti ha argomentatamene contestato quanto affermato in ordine all'estinzione del processo, alla prescrizione ed al danno, ribadendo quanto già

indicato nell'atto d'impugnazione; quanto alla prescrizione, insistendo nell'accoglimento dell'appello, ribadendo espressamente tutte le eccezioni e difese in esso sollevate, con ogni conseguenziale statuizione.

5.- All'odierna pubblica udienza del 24 ottobre 2024, le parti hanno ampiamente argomentato, come da verbale, le reciproche posizioni e confermato le relative conclusioni e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di dover affrontare il motivo col quale la difesa ha censurato il capo della sentenza impugnata che ha respinto l'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per tardività della relativa riassunzione rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio di falso, a tal fine lamentando, in linea generale, la violazione dell'art. 107 c.g.c. e dell'art. 2909 cod. civ.

Il motivo è infondato e va respinto.

In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, il giudice di primo grado ha correttamente interpretato ed applicato l'art. 107 c.g.c. quanto al rilievo che ha sull'esordio del termine di riassunzione la conoscenza, secondo l'ordinaria diligenza, della cessazione della causa di sospensione e del momento in cui tale conoscenza si realizza.

Nel rinviare ex art. 39, c. 2, lett. d) c.g.c. e 17 N. di a. del c.g.c. a quanto sul punto chiarito dal giudice di *primae curae*, può osservarsi che l'art. 107 c.g.c., nella formulazione del 2016 ritenuta applicabile *ratione*

temporis, aveva recepito integralmente il tenore letterale del dispositivo dell'art. 297 c.p.c., nonchè i contenuti normativi che derivano dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 34 del 1970 col riferimento alla 'conoscenza' della cessazione della causa di sospensione.

La novella dell'art. 107 c.g.c., entrata in vigore nel 2019, si pone in un'ideale linea di continuità normativa con l'assetto precedente, positivizzando definitivamente nella sua disposizione il riferimento al presupposto della 'conoscenza' della cessazione della causa di sospensione quale momento d'esordio del termine di tre mesi per riassumere/proseguire il processo, pena la sua estinzione.

Ne consegue che sin dal 2016 anche per il pm contabile, il termine trimestrale previsto per depositare l'istanza di prosecuzione del processo decorre dal momento della conoscenza che questi abbia della cessazione della causa di sospensione o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale.

Ciò posto, il Collegio concorda col giudice di primo grado nel ritenere che per il pubblico ministero la conoscenza della sentenza del Tribunale di Catania n.1499/2018 che ha definito la causa di falso è intervenuta fra il 20.01.2023 ed il 01.02.2023 in base alle note provenienti dal Tribunale etneo.

Inoltre, ed è questo certamente un aspetto dirimente, poiché si trattava di sentenza che ex art. 106 c.g.c., doveva accertare la questione pregiudiziale di falso con efficacia di giudicato, tale qualità – la cui mancanza avrebbe impedito l'esordio del termine ex art. 107 c.g.c. – è

stata acclarata, in via pregiudiziale, nel processo definito con la sentenza impugnata, potendosi considerare comunque integrata la procedibilità dell'istanza di prosecuzione.

In senso contrario, è bene chiarire, non ha pregio argomentare che il pm contabile fosse stato regolarmente evocato nel giudizio per querela di falso e che quindi fosse in condizione di conoscere l'andamento del processo e la cessazione della causa di sospensione.

Com'è noto, quale presupposto processuale che condiziona la validità del processo, la legittimazione processuale del pm contabile è stabilita dalla legge, ed inquadrabile – quantomeno sul piano descrittivo – nell'ambito delle ipotesi di c.d. legittimazione straordinaria.

In tale prospettiva, secondo la legge il pm può agire o resistere in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali presso i quali è istituito (per il pm contabile: artt. 107 e 108 Cost.; art. 12 c.g.c.), e sarebbe quindi privo di legittimazione processuale il pm contabile che volesse agire presso il giudice ordinario o si volesse costituire presso di esso, non potendo neanche "*agire davanti al giudice ordinario avvalendosi degli uffici del Pubblico Ministero presso i tribunali: una simile facoltà avrebbe dovuto formare oggetto di espressa previsione, come quella che infatti era contenuta in un progetto di legge del 1997, …., che non è stato poi approvato*" (così, SSUU n. 22059 del 2007).

Del tutto destituita di fondamento è, infine, l'osservazione difensiva secondo la quale non potrebbe invocarsi la giurisprudenza costituzionale formatasi in merito all'art. 297 c.p.c., poiché questa si riferisce ad un ordinario processo di cognizione tra parti private, cui non

è *sic et simpliciter* assimilabile l'Organo requirente munito di una struttura organizzativa, amministrativa e professionale non comparabile a quella di un semplice cittadino che agisca per la tutela di un suo particolare interesse.

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che nei giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti il 'semplice cittadino' non può agire personalmente, ma è obbligatorio il patrocinio di un avvocato (art. 29 c.g.c.), che è dotato di una struttura organizzativa, amministrativa e professionale idonea alla difesa.

Per quanto precede il primo motivo di appello è respinto.

2.- Col secondo motivo d'appello la difesa ha contestato, in ragione della natura del giudizio di rinvio operato al primo giudice, la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, quest'ultima fondata sulla scoperta *medio tempore* avvenuta da parte della difesa della nota del Banco di Sicilia del 11.4.2008, eccezione ritenuta coperta dal giudicato implicito formatosi intorno alla sentenza di appello n. 6/A/2017, costituendo la stessa, secondo il giudice di primo grado, a tutto voler concedere, un motivo di revocazione della sopracitata sentenza.

Ritenuta l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, nel merito del motivo la difesa ha specificato che dalla lettura della nota del Banco di Sicilia dell'11.04.2008 che lo svincolo delle somme dalla Cassa Provinciale, momento determinante della depauperazione patrimoniale dell'Ente, è avvenuto in data 8.4.2008, mentre gli atti interruttivi sono stati notificati agli odierni appellanti in data 9 e

10.4.2013, oltre il termine quinquennale previsto dalla legge. Di tale nota bancaria del 11.04.2008 gli appellanti hanno avuto conoscenza solo dopo la riassunzione del giudizio di rinvio.

Il motivo è infondato, sia sotto il profilo processuale, sia nel merito.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, proprio la natura del rinvio, che nel caso dell'art. 199, c.2, c.g.c. è di tipo proprio, o 'prosecutorio', impedisce di esaminare l'eccezione (preliminare di merito) di prescrizione.

Infatti, il giudizio rinvio per ragioni di merito (rinvio cd. proprio) risulta finalizzato all'emanazione di una nuova pronuncia di merito che decida la controversia (ovvero, come nel caso in esame, integri i capi rimasti indenni della precedente decisione), facendo applicazione dei criteri di giudizio che il giudice d'appello ha ritenuto corretti e/o facendo emenda dei vizi motivazionali dalla stessa Sezione d'appello rilevati (nel caso in esame, evidentemente, la insussistenza della prescrizione); con la conseguenza che, in quella fase, non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia di appello e sui quali si è ormai formato il giudicato (v., in questo senso, i principi espressi da SU n. 11844 del 2016 e da ultimo Cass. Lav. 8308 del 2023).

Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha rilevato il giudicato interno sulla prescrizione; il rinvio ex art. 199, c. 2, c.g.c. è, si ribadisce, un rinvio proprio (o prosecutorio), nel quale, all'esito della riforma della sentenza di primo grado il giudice d'appello rimette gli atti al primo

giudice per la '*prosecuzione*' del giudizio sul merito (v. art. 199, c. 2, c.g.c.), non essendo quest'ultimo un nuovo 'giudizio', ma unicamente la prosecuzione del primo giudizio di merito sulla base di quanto statuito dal giudice d'appello sulle questioni pregiudiziali o preliminari, come nel caso in esame, la prescrizione.

Ne consegue il rigetto del motivo in esame con conferma della statuizione di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione adottata in primo grado.

Peraltro, nel merito l'eccezione sarebbe comunque infondata.

Con riferimento all'*exordium praescriptionis*, infatti, non rileva la data della ordinanza di assegnazione, salvo esazione, delle somme a favore della Ferservizi: infatti, tale provvedimento – che costituisce titolo esecutivo – chiude unicamente il processo esecutivo. Ma, in realtà, è soltanto con il pagamento che il credito è estinto e diviene attuale e concreto il danno.

Correttamente, infatti, il pm ha sottolineato che ai fini dell'esordio del termine di prescrizione rileva unicamente la data del pagamento effettuato dal Tesoriere in data 11 aprile 2008 (si veda: Sezioni Riunite, n. 14/QM/2011) perché è a questa data che si è verificato il depauperamento dell'Ente e quindi il danno ed è iniziato a decorrere il termine di prescrizione.

3.- Col terzo motivo la difesa degli appellanti, in sintesi, ha eccepito il travisamento dei fatti di causa, l'errata valutazione dei documenti prodotti in giudizio ed in particolare dell'efficacia probatoria della copia conforme della deliberazione di GP 980 del 2000, e la violazione del

principio del contraddittorio e dell'onere della prova.

Il motivo è infondato e va respinto.

Non ha pregio, infatti, l'argomento difensivo secondo il quale la manomissione accertata dal giudice civile della delibera contestata nella parte della sottoscrizione del Presidente, rende assolutamente incerto il contenuto della stessa e, quindi, il relativo deliberato imputabile agli odierni convenuti.

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che la falsità di una firma non inficia di per sé la veridicità del contenuto rappresentativo di un atto a plurima firma.

Come rilevato dal giudice di primo grado, nessuno degli odierni appellanti ha proposto querela di falso avverso il documento posto a fondamento dell'azione di responsabilità nei loro confronti. A tale stregua, il giudice di *primae curae* ha fatto buon governo delle regole probatorie, ritenendo "*processualmente acquisito che l'originale della deliberazione Giunta Provinciale n. 980/2000 recasse le firme del Presidente , dell'Assessore Anziano e del Segretario Generale e che, viceversa, i pareri di legittimità, tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, al pari dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa, non siano stati sottoscritti dagli organi che, in apparenza, li hanno formati*", mancate sottoscrizioni, peraltro, confermate *ad abundantiam* dai responsabili dei servizi, da ritenersi attendibili in quanto meramente confermative delle risultanze documentali.

Peraltro, nessun elemento di prova che dimostrasse la falsità ideologica della deliberazione, e quindi la non corrispondenza al vero

del contenuto della stessa – prova che notoriamente può essere data con qualsiasi mezzo – è stata dedotta in giudizio dagli odierni appellanti.

L'adozione della deliberazione di GP n. 980 del 2000 in assenza dei prescritti pareri, inoltre, proprio per il rischio che, secondo l'*id quod plerumque accidit,* tale omissione comporta nell'attività amministrativa, esclude il ricorrere della buona fede degli odierni appellanti. Rimane, così, inapplicabile la scriminante di cui all'art. 1, comma 1 ter, della L. 20/1994, avendo l'organo politico assunto la deliberazione prescindendo volontariamente dall'apporto dell'apparato burocratico dell'Ente.

Il fatto che, come sottolineato dalla difesa, alla "*deliberazione sia succeduta la regolare stipula ed esecuzione del contratto con delibere tutte inoppugnabilmente e pacificamente corredate dai necessari pareri tecnico-amministrativi*", da un lato, dimostra unicamente che le delibere attuative richiamate erano, sotto tale profilo, legittime; dall'altro lato, tuttavia, non è idoneo a dimostrare quello che l'intero apparato amministrativo della Provincia di Catania ritenesse circa la legittimità della delibera di GP n. 980 del 2000, proprio perché riguarda deliberazioni diverse e successive, dotate di propria autonomia sul piano tecnico-amministrativo.

Il Collegio ritiene, quindi, di dover ribadire, confermando sul punto il giudizio di primo grado, che il materiale probatorio versato in atti dimostra la responsabilità erariale degli odierni appellanti, sub specie della mancanza di adeguata istruttoria precedente l'adozione dell'atto

amministrativo.

4.- Col quarto motivo è stata contestata l'errata interpretazione del sinallagma contrattuale, ed affermata la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto a fondamento dell'azione di responsabilità erariale. La difesa ha osservato che le ragioni giustificatrici dell'autorizzazione alla sottoscrizione della locazione, ampiamente illustrate dal Presidente della Giunta, con delega al settore, sono pienamente rinvenibili nelle premesse della delibera 980/2000: l'onere di ristrutturare le stazioni impresenziate al fine di approntarvi attività turistico ricettive (dietro compenso per la gestione autorizzato all'art. 11 del contratto) era giustificato dal fatto che "*la realizzazione di tali attività ricettive a scopo turistico nei territori sottesi dalle succitate stazioni contribuirebbe sensibilmente al rilancio del turismo in zone particolarmente vocate per ricchezza ambientale, culturale e paesaggistica ma attualmente quasi del tutto sprovviste di strutture ricettive*" e "*Considerato altresì che la destinazione di alcuni dei succitati fabbricati ad attività ricettive di tipo sociale può sensibilmente contribuire a mitigare l'emarginazione di alcune fasce sociali particolarmente deboli*". L'impegno di spesa, pertanto, è stato assunto per le finalità sociali e di valorizzazione del territorio proprie dell'Ente provinciale.

Inoltre, le opere sono perfettamente identificate nel contratto di locazione (art. 10), in esso è parimenti indicato il loro ammontare minimo, e dovevano essere solo presumibilmente completate entro il dicembre 2023 (art. 10 contratto).

In particolare, poi, secondo la difesa l'esecuzione dei lavori e delle migliorie senza compenso non profila una condotta contraria al buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto si trattava di valorizzare e ristrutturare beni abbandonati, diminuendone l'impatto ambientale, e che, alla scadenza contrattuale, sarebbero rimasti in possesso di società a partecipazione statale quale è la S.p.A. Ferrovie dello Stato, o di sue dirette articolazioni, e quindi in definitiva a disposizione del pubblico e dei cittadini ed a loro intero beneficio.

Manca, in conclusione, l'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della responsabilità erariale, in ispecie quello del dolo eventuale, perché nessun elemento del contratto poteva lasciar trasparire l'inattuabilità dell'operazione sottesa alla deliberazione 980/2000, ma ad essa non si è dato sviluppo per inettitudine dell'apparato burocratico, che non ha dato corso al pagamento del canone, e per precisa volontà politica del successivo organo giuntale succeduto al deliberante, che ha receduto dal contratto ed annullato gli incarichi di progettazione delle opere, e non per mancanza di fondi.

Il motivo è infondato.

Il Collegio al riguardo ritiene di far proprie e confermare le ragioni esposte nell'impugnata sentenza al punto 5 della parte motiva.

In particolare, occorre precisare che non sono in discussione né le finalità dell'intervento, né l'identificazione delle opere ed il cronoprogramma della loro realizzazione, ma l'economicità dell'intera operazione.

Al riguardo, il giudice di primo grado ha attentamente esaminato il

contratto di locazione degli immobili, ponendone in evidenza gli elementi di squilibrio economico (destinazione turistico – alberghiera ma previa ristrutturazione a spese dell'amministrazione; pagamento anticipato, senza alcuna possibilità di sospensione o ritardo, dei canoni di locazione per immobili dichiaratamente inutilizzabili; assunzione da parte del conduttore Provincia dell'onere di eseguire un importo minimo di lavori pari a 250.000,00, con anticipata rinuncia ad ogni indennizzo o compenso per migliorie) che dimostrano, in uno con la scelta di non acquisire i previsti pareri di regolarità, il ricorrere di una condotta antigiuridica dolosa (*sub species* di dolo eventuale).

Ricorrono, infatti, nel caso in esame, tutti gli elementi indiziari che concorrono, secondo criteri di regolarità e razionalità, a dimostrare il dolo degli odierni appellanti.

Al riguardo ricorre (App. Sicilia, 62/A/2023):

- la macroscopica e grave illegittimità della deliberazione;

- i tempi di approvazione della delibera rispetto alla ricezione del contratto da parte dei componenti la Giunta (1 giorno);

- la volontaria abdicazione al contributo informativo dell'amministrazione (pareri);

- mancato coordinamento tra adempimenti contrattuali e tempi delle lavorazioni da eseguire per poter fruire degli immobili.

Per quanto precede, il motivo in esame deve essere respinto, con totale conferma sul punto dell'impugnata sentenza.

5.- Col quinto motivo è stata avversata la pronuncia di rigetto dell'eccezione di *compensatio lucri cum damno*.

Rieditando argomentazioni già respinte in primo grado, la difesa degli appellanti ha ribadito che esborso patito dalla ex Provincia di Catania è confluito nelle casse di altra Pubblica Amministrazione, e segnatamente di società agente per conto della S.p.A. Ferrovie dello Stato. L'esborso patrimoniale patito dalla Provincia, infatti, a prescindere dalla mancata conclusione dell'intera operazione, è confluito nelle casse delle Ferrovie dello Stato, che utilizzano i propri fondi nell'interesse della collettività. Se i funzionari della F.S. S.p.A. non avessero riscosso i canoni insoluti, infatti, sarebbero stati anch'essi sottoposti a giudizio contabile per il danno erariale derivante dalla cattiva gestione dei crediti dell'Ente.

Il motivo è infondato.

Secondo l'art. 1, comma 1 bis della l.n. 20 del 1994 e s.m.i. "*Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità*."

Al riguardo questa Sezione d'appello ha avuto modo di precisare che la c.d. regola dei vantaggi non può ridursi ad una sorta di '*sostanziale situazione di neutralità finanziaria legata a mere operazioni contabili di dare/avere*' (App. Sicilia, sent. n. 55/A/2023).

Il c.d. 'vantaggio', infatti, per assumere l'efficacia elidente del danno che la norma gli riconnette, deve avere almeno la stessa dimensione di attualità e concretezza che assume il danno erariale ed aver un

affetto positivo sulle stesse finalità che l'amministrazione danneggiata avrebbe potuto realizzare se non avesse dovuto rinunciare alle risorse che il danno, ed il danneggiante, le hanno tolto.

Nel caso in esame, alcuna utilità è derivata alla comunità amministrata dal pagamento dei canoni.

Infine, è appena il caso di osservare che i danni eventualmente subiti dalla Ferrovie dello Stato spa esulano dalla giurisdizione della Corte dei conti (v. SU 1159 del 2015 e n. 30978 del 2017).

6.- Col sesto motivo, in subordine, la difesa ha chiesto la riforma del capo che concerne la determinazione del *quantum debeatur*.

In particolare, la difesa ritiene che responsabilità del Musumeci copra almeno il 60% del danno, alla quale va aggiunta la quota imputabile al soggetto convenuto e poi estromesso per prescrizione Avv. Gino Ioppolo, ne consegue che il danno ipoteticamente ascritto agli odierni appellanti non può superare la misura del 10% del complessivo (60% Musumeci, 20%Segretario, 10% Ioppolo).

In subordine, poiché a ciascuno degli odierni appellanti è stata attribuita una quota di responsabilità pari al 10%, all'ammontare complessivo del danno va sottratta la quota del 10% imputabile a Gino Ioppolo, per cui in ipotesi gli odierni appellanti dovrebbero essere chiamati a rispondere del solo rimanente 30%.

Il motivo è inammissibile.

È infatti radicalmente carente di una motivata critica alle ragioni esposte in sentenza circa la determinazione ed il riparto del danno, limitandosi l'appello a dare una ricostruzione alternativa a quella del

giudice senza chiarire quali siano le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Il motivo, pertanto, è inammissibile ai sensi dell'art. 190 c.g.c.

7. – Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, il Collegio respinge l'appello in epigrafe.

Le spese di giustizia del presente grado seguono la soccombenza ex art. 31, c. 2 del c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.

Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di giustizia che sono liquidate in euro 80,00 (Ottantaeuro).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Cons. Marco Smiroldo	Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 23/01/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente